

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Ovest Milanese

DELIBERAZIONE N. 185 DEL 29/05/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO EX ART. 9 DECRETO-LEGGE N.90 DEL 24.06.2014. ATTIVITA' E DOVERI DEGLI AVVOCATI DELL'ASST OVEST MILANESE.

SU PROPOSTA DEL SERVIZIO AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Giacomo Rossi

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Giacomo Rossi

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, riguardante il: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";

RICHIAMATA la legge regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità", così come modificata dalla legge 11 agosto 2015, n. 23, "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al titolo I e II della legge regionale 30 dicembre , n. 33, (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e dalla legge 22 dicembre 2015, n. 41, "Ulteriori modifiche al Titolo I della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità) e modifiche della legge regionale 11 agosto 2015, n. 23";

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. X/4476 del 10 dicembre 2015 con la quale, in attuazione della summenzionata legge regionale n. 23 del 2015, è stata costituita, con decorrenza 1 gennaio 2016, l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese, avente autonoma personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, con sede legale in Legnano, via Papa Giovanni Paolo II;

RICHIAMATA, altresì, la deliberazione della Giunta Regionale della Lombardia n. XI/1061 del 17 dicembre 2018 riguardante: "Determinazioni in ordine alla Direzione dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Ovest Milanese";

VISTA la deliberazione n. X/5113 della Giunta Regionale della Lombardia adottata nella seduta del 29 aprile 2016, avente ad oggetto "*Linee guida per l'adozione dei piani di organizzazione aziendale strategici delle Agenzie di tutela della salute (ATS), delle Aziende socio sanitarie territoriali (ASST), degli IRCCS di diritto pubblico della Regione Lombardia e di Areu*", la quale, con riferimento alle funzioni afferenti all'Avvocatura dell'Organizzazione aziendale, sottolinea, tra l'altro, l'importanza della posizione di terzietà ed indipendenza di chi è chiamato allo svolgimento della funzione di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali;

VISTA la deliberazione n. X/6549 della Giunta Regionale della Lombardia adottata nella seduta del 4 maggio 2017, avente ad oggetto "*Determinazioni in ordine al Piano di Organizzazione Aziendale Strategico dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, c. 4, della Legge Regionale n. 33 del 30.12.2009, come modificata con Legge Regionale n. 23 dell'11 agosto 2015 e s.m.i.*", con la quale è stato deliberato di approvare il Piano di Organizzazione Aziendale Strategico, proposto con deliberazione del Direttore Generale dell'ASST Ovest Milanese n. 118 del 20 aprile 2017;

VISTA la Legge 31 dicembre 2012, n. 247, "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*" con particolare riferimento all'art. 23, concernente "*Avvocati degli enti pubblici*", il quale stabilisce, tra l'altro, che "*gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici... ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo*" e che "*L'iscrizione è obbligatoria per compiere le prestazioni indicate nell'articolo 2*" vale a dire "*...l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali*" nonché "*l'attività professionale di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale*";

VISTO, altresì, l'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di *"Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici"* ed in particolare i commi 3 e 5 i quali stabiliscono che, nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati, dipendenti della Pubblica Amministrazione, ed iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici, nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto del rendimento individuale e della puntualità negli adempimenti processuali e, che, la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell'Amministrazione;

PRESO ATTO quindi, così come stabilito dalla normativa richiamata al punto precedente, che i compensi professionali liquidati dal Giudice nelle ipotesi di sentenza favorevole, sono ripartiti tra gli avvocati dipendenti dell'Amministrazione nella misura e con le modalità stabilite dal proprio regolamento aziendale, in conformità a quanto stabilito dall'art. 9 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, e, che, nel caso di mancato adeguamento del regolamento, ovvero in carenza di quest'ultimo, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse;

RICHIAMATA la delibera n. 407 del 31.12.2014 ove all'epoca si dava atto che non era necessario disciplinare la ripartizione delle spese legali in quanto vi era un unico Avvocato dipendente in possesso dei requisiti che esercitava il patrocinio dell'ASST;

RAVVISATA la necessità, di adottare il presente Regolamento ora che sono presenti più avvocati interni che esercitano il patrocinio dell'ASST e ciò al fine di dare attuazione alle prescrizioni dettate dal sopra citato art. 9 del decreto legge n. 90, convertito nella legge n. 114/2014, in materia di *"Riforma degli onorari dell'Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici"*;

ACCERTATO inoltre che il presente Regolamento dell'ASST Ovest Milanese non può prescindere dal dettato della Legge sull'Ordinamento della professione forense, che è disciplina speciale applicabile agli avvocati degli enti pubblici in quanto iscritti nel relativo elenco speciale annesso all'Albo degli avvocati e, che, pertanto il Regolamento di cui trattasi deve essere conforme alle disposizioni contenute nella predetta Legge Forense;

APPURATO che la Legge sopra richiamata, in quanto normativa speciale ed esclusiva della professione di avvocato, applicabile anche agli avvocati iscritti nell'elenco speciale degli avvocati dipendenti di enti pubblici annesso all'Albo degli avvocati, si pone, in un rapporto di specialità rispetto alla più generale disciplina del contratto collettivo nazionale applicabile a tutti i pubblici dipendenti e che, pertanto, in ossequio ai principi in materia di gerarchia delle fonti, la legge Forense, applicabile agli avvocati in servizio presso l'ASST Ovest Milanese in quanto iscritti nel sopra citato elenco speciale, si pone in una posizione di supremazia rispetto al Contratto collettivo dei dipendenti pubblici;

RILEVATO inoltre, dalla lettura della legge forense di cui sopra, che la medesima nulla statuisce in ordine ad un particolare inquadramento giuridico degli avvocati degli enti pubblici stabilendo, invece, che agli stessi avvocati *"venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta"*;

VISTA la bozza del "Regolamento", allegata quale parte integrante al presente provvedimento, che appare conforme alle prescrizioni di legge sopra richiamate e rispettosa delle indicazioni contenute nel POAS 2016-2018 dell'ASST Ovest Milanese, di cui alla deliberazione n. 118 del 20 aprile 2017, approvato con deliberazione n. X/6549 della Giunta Regionale della Lombardia del 4 maggio 2017;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore Socio Sanitario;

D E L I B E R A

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare il "Regolamento ex art. 9 del D.L. 90/2014. Attività e doveri degli Avvocati dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese" allegato, quale parte integrante, al presente provvedimento;
- 2) di stabilire che il Regolamento in oggetto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito Aziendale del presente provvedimento che approva il Regolamento medesimo;
- 3) la trasmissione del presente provvedimento ai competenti Uffici affinché provvedano a dare esecuzione;
- 4) che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'ASST Ovest Milanese;
- 5) che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale della Lombardia 30 dicembre 2009, n. 33, così come introdotto dalla legge regionale Lombardia n.23/2015, il presente provvedimento, non è soggetto a controllo, è immediatamente esecutivo e verrà pubblicato all'Albo on-line sul sito informatico aziendale.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Fulvio Edoardo Odinolfi)